

# L'Inps si rassegna a perdere le cause sui trasfertisti

## LAVORO

Indennità e maggiorazioni sul reddito rilevano al 50% se ci sono tre condizioni

L'istituto recepisce le indicazioni della Cassazione e del decreto legge 193/2016

**Antonino Cannioto  
Giuseppe Maccarone**

Con la circolare 158/2019 di ieri, Inps detta disposizioni alle proprie strutture in materia di trasfertismo, affermando che il contenzioso in atto verrà deciso in base alle disposizioni interpretative normative e alla posizione della magistratura.

La vicenda inerente al trattamento fiscale e contributivo dei compensi corrisposti ai lavoratori in trasferta, ha generato in passato alcuni dubbi. Le regole per la tassazione e per il prelievo contributivo delle somme corrisposte ai trasfertisti, sono contenute nell'articolo 51, comma 6 del Tuir. Determinante, in tal senso, è l'individuazione del lavoratore trasfertista.

Avrebbe dovuto soccorrere la formulazione del comma 6, secondo cui «le indennità e le maggiorazioni di re-

tribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità ... concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare».

Nella pratica è accaduto che, nel corso di ispezioni, i verificatori dell'Inps tendessero a non condividere con l'azienda la natura delle indennità erogate, talvolta esigendo il versamento di differenze contributive. La diversa posizione emergeva con particolare riferimento a quei lavoratori a cui le indennità non venivano corrisposte con carattere di continuità.

Vista l'incertezza, il legislatore è intervenuto con l'articolo 7 quinquies del Dl 193/2016 fornendo un'interpretazione autentica della norma

contenuta nel Tuir. È stato così sancito che si è in presenza di un trasfertista quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in

misura fissa, attribuite senza distinguere se si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Secondo la disposizione interpretativa, la mancata contestuale presenza delle tre condizioni connota i compensi erogati come trasferta e si applicano le disposizioni previste dal comma 5 del medesimo articolo 51. La querelle sembrava avviarsi a soluzione ma si è posto il dubbio se tale norma autentica potesse retroagire.

Sul punto è intervenuta la Cassazione a sezioni unite (sentenza 27093/2017) definendo la legge del 2016 (per la parte che qui rileva) conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, stimandola come una norma retroattiva auto qualificata di interpretazione autentica. Oltre a ciò la Suprema corte ha statuito che l'espressione «anche se corrisposta con carattere di continuità» deve essere intesa nel senso che l'eventuale continuità della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo e fiscale. Peraltro, si rileva che la recentissima sentenza 30319/2019 della Cassazione, va nella medesima direzione.

Quindi, in conclusione: la presenza contemporanea delle tre caratteristiche sopra elencate, definisce il trasfertismo e si applica il comma 6 dell'articolo 51; diversamente (ricorrendo le altre condizioni) si ricade nel concetto di trasferta il cui trattamento fiscale e contributivo è declinato dal

comma 5.

L'Inps invita i propri uffici a recepire le indicazioni contenute nella circolare 158 anche per definire il contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

